



00529/16

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Rel. Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

FALLIMENTO

Ud. 18/09/2015 - CC

R.G.N. 29314/2014

Rep.

*non 529*

*CV+CI*

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso per regolamento di competenza 29314-2014 proposto da:

FALLIMENTO IMMOBILIARE 1990 SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA,

*Am*

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

**- ricorrente -**

**contro**

RENATO, ADELE CASILLO, ANNALISA DOMENICO PUTZOLU, ILARIA ACHENZA, GENERALI ITALIA SPA e per essa GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA, GENERALI ITALIA SPA, BUSINESS SOLUTIONS SCPA, GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA;

*- intimati -*

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del dott. ANNA MARIA SOLDI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;  
avverso il provvedimento N. 20178/2012 R.G. del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 04/11/2014;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

In fatto e in diritto

Il curatore del fallimento della Immobiliare 1990 s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza (illustrato anche da memoria) avverso l'ordinanza, emessa il 4.11.2014, con la quale il Tribunale di Roma ha sospeso il procedimento civile (R.G.n.20178/12) avente ad oggetto l'azione di responsabilità promossa dal Fallimento nei confronti degli ex curatori Girolamo (e per esso dei suoi eredi) e Renato nonché nei confronti dell'avvocato Domenico Putzolu, ritenendo che sia pregiudiziale alla sua trattazione la definizione dei giudizi di rendiconto rispettivamente pendenti a carico di Girolamo (e per esso dei suoi eredi) dinanzi alla Corte di appello di Roma (R.G.n.5921/13) e di Renato dinanzi al Tribunale di Roma (R.G.n.459/12).

Renato in proprio e quale erede di Girolamo e gli altri eredi del medesimo Adele Casillo e Annalisa nonché l'avv.Pitzolu ed i terzi chiamati in causa avv.Achenza, Generali Italia spa e Groupama Assicurazioni spa, tutti regolarmente intimati, non hanno svolto difese.



Nel ricorso si evidenzia come il disposto dell'art.295 cod.proc.civ. non possa trovare nella specie applicazione perché: a)una delle due cause ritenute dal tribunale pregiudicanti è stata già definita in primo grado; b) l'avv.Putzolu, convenuto nel giudizio di responsabilità, è estraneo alle altre due cause; c)non è configurabile comunque tra il giudizio di rendiconto nei confronti del curatore cessato e il giudizio di responsabilità nei suoi confronti il rapporto di pregiudizialità cui fa riferimento la norma sopra richiamata.

Tali rilievi meritano condivisione, in conformità con le conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore Generale.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la sospensione del processo è necessaria, a norma dell'art.295 cod.proc.civ., solo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da un'espressa disposizione di legge, ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato: alla necessità di evitare il conflitto tra giudicati deve infatti ricollegarsi la *ratio* della norma stessa.

Tale esigenza va senz'altro esclusa con riguardo alla causa di responsabilità promossa nei confronti dell'avv.Putzolu, non essendo comunque a lui opponibile il giudicato che si formerà nei due giudizi di rendiconto, cui non partecipa.

Quanto alla causa di responsabilità nei confronti dell'avv.Girolamo (e per esso dei suoi eredi), non può ravvisarsi la necessità della sua sospensione, a norma dell'art.295 cod.proc.civ., per la pendenza nei confronti del medesimo (e per esso dei suoi eredi) di giudizio di rendiconto dinanzi alla corte d'appello: invero, quando la causa (in tesi) pregiudicante sia stata definita con sentenza non passata in giudicato, è

Amv

possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l'autorità dell'altra decisione indicando le ragioni di tale scelta (cfr. Cass.S.U.n.10027/2012; Sez.6-3 n.13035/13; sez.6-1 n.6207/14; cfr. anche Cass.Sez.1 n.23977/10), in difetto di che -come nella specie- la sospensione deve ritenersi illegittima.

Quanto alla causa di responsabilità nei confronti dell'avv. Renato deve del pari escludersi la necessità della sua sospensione per la pendenza del giudizio di rendiconto dinanzi al Tribunale di Roma, atteso che tra i due giudizi non sussiste quel rapporto di pregiudizialità logico-giuridica cui l'art.295 cod.proc.civ. fa riferimento. Per ravvisare il quale non è invero sufficiente che una questione (nella specie la mancata acquisizione all'attivo della procedura concorsuale di un immobile) sia oggetto di esame in entrambi i giudizi, giacchè il rapporto di pregiudizialità deve intercorrere tra le controversie rispettivamente pendenti sulle domande ivi proposte, non tra le questioni che in esse vengono dibattute, e deve essere quindi tale che il giudicato che si formi su quanto deciso in una possa confliggere con il giudicato scaturente dall'altra. Il che va per l'appunto escluso anche quando, in sede di giudizio di rendiconto, il Fallimento contesti il rendiconto presentato dall'ex curatore (che per il disposto dell'art.116 comma I l.fall., introdotto con la riforma del 2006, deve contenere l'esposizione analitica delle operazioni contabili e delle attività di gestione della procedura) sotto il profilo della negligenza nella conduzione della procedura, senza tuttavia porre tale allegazione a fondamento anche di una domanda di condanna del curatore cessato al risarcimento dello specifico pregiudizio in tal modo cagionato alla massa: domanda distinta da quella di non approvazione del rendiconto (i cui effetti risultano dal disposto dell'art.117 comma 1 l.fall.) e non

necessariamente cumulata con essa (il disposto del comma secondo e terzo dell'art.38 l.fall. lo conferma, ove necessario), solo eventualmente cumulabile per iniziativa del Fallimento alla stregua del principio di economia dei giudizi (cfr.Cass.Sez.1 n.18940/07). Ipotesi che nella specie risulta, dall'esame degli atti (consentito in questa sede alla Corte), senz'altro da escludere, considerato che il Fallimento nel giudizio di rendiconto si è limitato (cfr.sentenza n.10323/13 del Tribunale di Roma) a chiedere la non approvazione del rendiconto (il risarcimento del danno è stato ivi richiesto da un creditore, ritenuto non legittimato). Ne deriva che l'eventuale sentenza di approvazione del rendiconto presentato dal curatore cessato, così come non preclude la successiva proposizione dell'azione di responsabilità nei suoi confronti (Cass.Sez.1 n.18438/11), non preclude <sup>neppure</sup> ~~comunque~~ che il giudice di tale controversia torni ad esaminare (anche) la questione inerente alla sussistenza della negligenza del medesimo nella conduzione della procedura, che il giudice del rendiconto valuta solo in via incidentale, ai soli fini cioè della pronuncia domandatagli, senza quindi efficacia di giudicato.

Amv

L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con la conseguente rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Roma.

Non vi è luogo per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte annulla l'ordinanza di sospensione del processo e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Roma.

Da inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

*my*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2015

Il presidente

*[Handwritten signature]*

Il Funzionario Giudiziario  
Ornella LATROFA

*[Handwritten signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

14 GEN. 2016



Il Funzionario Giudiziario

*[Handwritten signature]*